

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21219 Anno 2022

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 05/07/2022

S E N T E N Z A

applicabile.

sul ricorso n. 26136/20 proposto da:

Cia 21219

-) **HDI Privat Versicherung Gerlin Industrie Versicherung AG**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Roma, via Cicerone n. 49, difeso dall'avvocato Sveva Bernardini in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) **Baglioni Hotels s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Roma, via A. Bafile n. 5, difeso dall'avvocato Luca Fiormonte in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché

-) **Trevisan Barbara**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Roma, lungotevere Flaminio n. 76, difeso dall'avvocato Bruno Gulino in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 6 luglio 2020 n. 1738; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

2022
502

m

presente il avv. Gianluigi FERRI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 la società *HDI Privat Versicherung Gerlin Industrie Versicherung A.G.* (d'ora innanzi, per brevità, la HDI) convenne dinanzi al Tribunale di Verona la società Baglioni Hotels s.p.a., esponendo che:

-) aveva stipulato con la società *ClassiCon Vertrieb* un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo modello "Mercedes 500" targato M-VP4004, di proprietà della suddetta *Classicon Vertrieb*;

-) il 18 aprile 2000 il suddetto veicolo era stato consegnato da un funzionario della società *Classicon Vertrieb* al personale dell'albergo gestito dalla società convenuta;

-) il suddetto veicolo era stato trafugato da ignoti;

-) la HDI aveva indennizzato la *ClassiCon Vertrieb* col pagamento di un indennizzo di euro 80.528,47.

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta alla rifusione della suddetta somma, ai sensi dell'articolo 1916 c.c.

2. La Baglioni Hotel s.p.a. si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuta indenne da Barbara Trevisan, gestore della autorimessa cui il personale dell'albergo aveva affidato il suddetto veicolo, e dalla quale era stato trafugato.

3. Barbara Trevisan si costituì regolarmente eccependo la prescrizione del credito e comunque negando la propria responsabilità.

4. Con sentenza 10 aprile 2018 n. 839 il Tribunale di Verona accolse sia la domanda attorea formulata dalla HDI nei confronti della Baglioni Hotel, sia la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti di Barbara Trevisan.

Il Tribunale ritenne:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

m



-) che la società proprietaria del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l'albergo, per il tramite del proprio funzionario Stephan Fisher von Poturzyn;
-) che la Baglioni Hotel aveva stipulato a sua volta un contratto di subdeposito con Barbara Trevisan;
-) che la HDI, indennizzando la Classicon Vertrieb, si era surrogata nei diritti da quest'ultima vantati tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario;
-) che la domanda dell'assicuratore aveva natura contrattuale, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione;
-) che Barbara Trevisan aveva tenuto una condotta colposa, consegnando il veicolo a persona qualificatasi come incaricata dall'albergo, senza accertarne l'identità.

La sentenza venne appellata da Barbara Trevisan in via principale, e dalla Baglioni Hotel in via incidentale.

5. Con sentenza 6 luglio 2020 n. 1738 la Corte d'appello di Venezia accolse le impugnazioni e rigettò la domanda di surrogazione proposta dalla HDI, condannandola alle spese.

A fondamento della propria decisione la Corte d'appello adottò la seguente motivazione:

-) il veicolo trafugato venne consegnato all'hotel Baglioni da una persona (Stephan Fisher Von Poturzyn) che non era l'amministratore della società proprietaria del mezzo, né un consigliere d'amministrazione, né risultava avere poteri di rappresentanza della suddetta società;
-) di conseguenza la Classicon Vertrieb non poteva ritenersi avere stipulato alcun contratto di deposito con la Baglioni Hotel s.p.a.;
-) *ergo*, il diritto di credito vantato dalla ClassiCon nei confronti della Baglioni Hotels era un diritto al risarcimento del danno aquiliano, soggetto alla ordinaria prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.;
-) di conseguenza al momento della introduzione della domanda di surrogazione da parte della HDI (2010) il diritto si era estinto per prescrizione, maturata ad aprile 2006.



Stabilito ciò, la Corte d'appello ha comunque esaminato la sussistenza di una condotta colposa in capo a Barbara Trevisan, ai fini della regolazione delle spese di lite, ed ha escluso che quest'ultima avesse tenuto una condotta negligente.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'autoveicolo venne consegnato dal personale dell'autorimessa a una persona in possesso di un titolo di legittimazione formalmente emesso dalla Baglioni Hotel; che tale documento era sufficiente per la riconsegna del veicolo; che in base agli accordi intercorsi tra la Baglioni Hotel e Barbara Trevisan quest'ultima non aveva alcun obbligo di identificare le generalità della persona che, munita del suddetto titolo, si presentava a ritirare i mezzi lasciati in deposito.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla HDI con ricorso fondato su due motivi.

La Baglioni Hotel ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale; Barbara Trevisan ha notificato controricorso per resistere sia al ricorso principale, sia a quello incidentale.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con tutti e due, infatti, la società ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, ed ha accolto di conseguenza la relativa eccezione.

Deduce la HDI che il diritto al risarcimento del danno vantato dalla Classicon (diritto nel quale essa HDI si era surrogata ex art. 1916 c.c.) aveva natura contrattuale, ed era perciò soggetto alla prescrizione decennale, per le seguenti ragioni:

-) il veicolo trafugato aveva formato oggetto di un contratto di deposito;
-) il contratto di deposito era stato stipulato dall'amministratore e "proprietario" (sic) della società Classicon, e quindi con effetti direttamente nella sfera giuridica di quest'ultima;
-) la società Classicon aveva comunque ratificato l'operato del proprio funzionario;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



-) in ogni caso, avendo il contratto di deposito ad oggetto un bene della società Classicon, i diritti da esso scaturenti "ricadono direttamente sulla società" suddetta.

1.1. Nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che Stephan Fisher fosse l'amministratore della Classicon il motivo è inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: inammissibilità del resto candidamente palesata dalla stessa società ricorrente, là dove dichiara che la Corte d'appello è incorsa "in un palese errore di fatto nella valutazione delle prove e dei documenti" (così il ricorso, pagina 8).

1.2. Nella parte restante il ricorso è fondato.

La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..

Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 27/05/2010, Rv. 613171 - 01).

Non può dunque condividersi l'osservazione del Procuratore Generale, secondo cui il motivo sarebbe inammissibile perché prospetta una questione di interpretazione del contratto. Nel caso di specie, infatti, la società ricorrente non si duole dell'interpretazione, ma della qualificazione del contratto adottata dal giudice di merito, e della ricognizione degli effetti legali di esso (p. 13 del ricorso).

2. Il ricorso incidentale, col quale la Baglioni Hotels censura la regolazione delle spese, resta assorbito, dal momento che il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolazione di queste *secundum eventum litis*.



3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2022.